

REGOLAMENTO FINANZIARIO NAZIONALE

STATUTO

Art. 13 – Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale detta le direttive e gli indirizzi in ordine all'attività necessaria per il raggiungimento dei fini associativi e per la corretta gestione amministrativa delle risorse di "VERDE è POPOLARE", per la redazione del rendiconto economico dell'esercizio e la predisposizione del bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione della Direzione Nazionale successivamente al positivo parere positivo da parte del Collegio dei revisori.

Il Tesoriere Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica un triennio.

Nell'ambito delle sue funzioni il Tesoriere ha la legale rappresentanza di "VERDE è POPOLARE" di fronte ai terzi e in giudizio, senza alcuna limitazione, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. È inoltre abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge.

Il Tesoriere Nazionale può nominare procuratori, stipulare mutui, finanziamenti, compiere tutte le operazioni bancarie, stipulare contratti, effettuare pagamenti, provvedere alla riscossione di eventuali contributi privati e pubblici e comunque dovuti per legge.

Al termine di ciascun anno, che avrà luogo ad ogni 31 dicembre, il Tesoriere Nazionale, redige e sottopone al Collegio dei Revisori e alla Direzione Nazionale il rendiconto economico dell'esercizio e il bilancio preventivo per l'approvazione.

Il Tesoriere Nazionale coordina l'attività contabile ed in particolare la corretta tenuta delle scritture e dei libri contabili.

Informa inoltre periodicamente l'Ufficio di Presidenza della situazione economico-finanziaria di "VERDE è POPOLARE".

Il Tesoriere Nazionale predispose il piano generale di distribuzione delle risorse secondo i criteri determinati dalla Direzione Nazionale e dalle norme regolamentari, gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispose i rendiconti richiesti dalla legge.

Predispose infine le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e di tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del partito.

Ogni Organo periferico è dotato di autonomia amministrativa e negoziale ma comunque è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni del Tesoriere Nazionale ed alle disposizioni di legge in merito al finanziamento ai partiti. Il mancato rispetto delle sue disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Articolo 1

(Ambito di Applicazione)

Il presente Regolamento disciplina l'attività economica, finanziaria e patrimoniale di **Verde è Popolare** e definisce i rapporti economici, finanziari e patrimoniali con le articolazioni periferiche nel rispetto della loro autonomia amministrativa e negoziale e della loro distinta responsabilità patrimoniale.

Articolo 2

(Tesorieri e Regolamenti finanziari delle articolazioni periferiche e loro rapporti col Tesoriere nazionale)

1. Ogni articolazione periferica qualora lo ritenga opportuno e metta in atto una raccolta fondi per attività locali di partito elegge un Tesoriere a cui è attribuita la legale rappresentanza dell'Articolazione stessa.
2. Il Tesoriere Nazionale può richiedere chiarimenti e convocare i Tesorieri delle articolazioni periferiche ed indire e presiedere assemblee di tutti i Tesorieri.

Articolo 3

(Principio dell'autofinanziamento)

Nell'ambito di ogni regolamento finanziario delle Articolazioni Territoriali di **Verde è Popolare**, ai fini del precedente art. 2, comma 1, deve essere previsto che ogni Articolazione Territoriale sostiene le proprie attività tramite iniziative dirette all'autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale delle Articolazioni.

Articolo 4

(Le entrate)

Le entrate di **Verde è Popolare** sono costituite:

- a) dalle erogazioni liberali di autofinanziamento di organi quali la Direzione nazionale e l'ufficio di Presidenza che ne determineranno le modalità.
- b) dai contributi versati dagli eletti in liste del Partito e dagli iscritti al partito che ricoprono incarichi istituzionali.
- c) dalle entrate derivanti dalle leggi vigenti in materia di finanziamento della politica.

Articolo 5

(Quota Direzione Nazionale)

1. I componenti della Direzione Nazionale e l'Ufficio di Presidenza hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche di **Verde è Popolare** con una quota. Ogni anno la Direzione nazionale su proposta del Tesoriere nazionale ne stabilisce per entrambi gli organi la quota dovuta al Partito. Tale quota è da intendersi come minima.

Articolo 6

(Contributo da eletti)

1. I Parlamentari nazionali ed europei eletti nelle liste di **Verde è Popolare** o in raggruppamenti cui questa avesse aderito per l'elezione, sono tenuti a versare al Partito un contributo definito d'intesa tra il Tesoriere nazionale e l'ufficio di Presidenza.
2. I consiglieri Regionali e quelli degli enti locali territoriali eletti nelle liste di **Verde è Popolare** o in raggruppamenti cui questa avesse aderito per l'elezione, sono tenuti a versare un contributo definito d'intesa tra il Tesoriere Nazionale e la Direzione Nazionale.

Articolo 7

(Feste manifestazioni ed altri eventi)

1. **Verde è Popolare** può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative.
2. Manifestazioni locali possono essere promosse anche dalle articolazioni periferiche, nella loro autonomia e responsabilità finanziaria e patrimoniale
3. Simboli e marchi riferibili a **Verde è Popolare** possono essere usati dalle Articolazioni Territoriali, salvo opposizione del Legale Rappresentante nazionale.

Articolo 8

(Riferibilità delle obbligazioni a *Verde è Popolare*)

1. *Verde è Popolare* può assumere obbligazioni unicamente se sottoscritte o avallate dal Tesoriere, suo rappresentante nazionale, e non riconoscerà obbligazioni derivanti da impegni assunti da soggetti diversi qualsiasi carica ricoprano.
2. Nei contratti stipulati da *Verde è Popolare* si può prevedere la limitazione di responsabilità al solo suo patrimonio, con esclusione di responsabilità solidali.

Articolo 9

(Modalità di spesa)

1. Le modalità di spesa di *Verde è Popolare* si articolano secondo i principi, le regole e le metodologie tipiche della contabilità semplificata, riferibile ad una associazione non riconosciuta.
2. Il Tesoriere nazionale redige un rendiconto economico e un bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ciascun anno, che sarà essere sottoposto all'approvazione della Direzione Nazionale e al parere dei revisori dei conti. Il bilancio preventivo potrà essere revisionato anche infrannualmente da parte del Tesoriere Nazionale allo scopo di verificare la tenuta degli equilibri.
Entro il 30 aprile di ciascun anno il Tesoriere Nazionale sottopone all'approvazione della Direzione nazionale il bilancio consuntivo, che potrà anche essere redatto nella forma del rendiconto.
3. Le entrate e le uscite saranno annotate in unico libro-giornale, vidimato foglio per foglio dal Presidente Nazionale e dal Presidente del collegio sindacale di *Verde è Popolare* ed i costi sostenuti occorre che gli stessi siano supportati da idonea documentazione contabile, anche nel rispetto della normativa fiscale applicabile (ordini, contratti, fatture, parcelle, etc).

Articolo 10

(Contratti bancari e postali e movimentazioni finanziarie)

1. Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato a *Verde è Popolare* nel cui interesse è stato stipulato.
2. Gli incassi ed i pagamenti saranno a cura del tesoriere nazionale.

Articolo 11

(Rapporti di lavoro)

1. I rapporti di lavoro con *Verde è Popolare* sono disciplinati dai singoli contratti collettivi e, non appena approvato, da un apposito Regolamento del personale.

Articolo 12

(Pari opportunità)

1. Nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157 è destinato alle iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica una quota pari almeno al cinque per cento dei rimborsi elettorali ricevuti. Inoltre, gli eletti e le elette a tutti i livelli potranno richiedere, come previsto dal comma 7 dell'articolo 5 dello Statuto, che un importo pari al cinque per cento del contributo da loro versato ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento, venga destinato alle stesse iniziative.

Articolo 13

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme contenute nello Statuto e nella Legge, con particolare formalizzazione di tutte le procedure e cautele funzionali al rispetto della normativa sul finanziamento pubblico dei partiti e sulle norme antiriciclaggio.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale del 1 maggio 2022, ha validità a decorrere dal 11 maggio 2022.